



Regione Umbria Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11274 DEL 30/11/2020

OGGETTO: Art. 25, comma 5 del D.lgs. 152/2006. PROROGA DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE del Progetto "INTERVENTI DI REINSERIMENTO DEI CANTIERI ESTRATTIVI EX EDELWEISS E VAGLI-BOMBETTA E DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CANTIERE ESTRATTIVO UMBRIA CARBONATI", localizzato in Comune di Gualdo Tadino in Provincia di Perugia. Richiedente: Ditta Cave Fabriano e Gualdo Srl già Ditta Cava Mancini di Socci Romana & C. S.a.s.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011.

Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12.

Vista l'istanza presentata con nota PEC n. 0209460-2020 del 18/11/2020, con la quale la Sig.ra Quartina Federici, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Cave Fabriano e

Gualdo Srl, P.I. 01187950421, con sede legale nel Comune di Castelbellino, Via E. Curiel n. 6, loc. Stazione - 60030 (AN), ha richiesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 5 del D.lgs. 152/2006, una proroga del provvedimento favorevole di VIA rilasciato al tempo dal Servizio Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali con Determinazione Dirigenziale n. 2957 del 30/03/2009 relativamente al Progetto: "INTERVENTI DI REINSERIMENTO DEI CANTIERI ESTRATTIVI EX EDELWEISS E VAGLI-BOMBETTA E DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CANTIERE ESTRATTIVO UMBRIA CARBONATI", localizzato nel Comune di Gualdo Tadino (PG).

Viste le motivazioni in essa contenute.

Preso atto della dichiarazione della richiedente che la Soc. Cave Fabriano e Gualdo Srl è attualmente titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva n. 1 del 24/11/2010 rilasciata dal Comune di Gualdo Tadino, a seguito della trasformazione societaria da "Ditta Cava Mancini di Socci Romana & C. S.a.s." a "Soc. Cave Fabriano e Gualdo Srl"

Atteso che:

- alla lett. c) del punto 2 della Determinazione Dirigenziale n. 2957/2009 veniva disposto: *"che il presente giudizio di compatibilità ambientale ha validità pari alla durata della autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di attività estrattive, salvo ulteriore proroga concessa su istanza del Proponente sempre secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia";*
- il provvedimento di VIA è ancora vigente come dichiarato dalla Richiedente, in quanto pari alla durata del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio di cava rilasciato dal Comune di Gualdo Tadino n. 1 del 24/11/2010.

Considerato che l'istanza di VIA inerente il procedimento conclusosi con provvedimento favorevole di compatibilità ambientale D.D. n. 2957 del 30/03/2009 è stata presentata alla Regione Umbria in data 13/08/2007 ed acquisita al protocollo regionale con n. 131508 del 16/08/2007.

Richiamato quanto stabilito al comma 3, art. 5 della LR 7/2012: *"Per le istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presentate nel periodo compreso tra il 23 aprile 1998 ed il 12 febbraio 2008, che si sono concluse con un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, la durata di validità del giudizio di compatibilità ambientale è da intendersi a tutti gli effetti pari a quella riportata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio di cava e sue eventuali successive proroghe".*

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1. Di prorogare il giudizio di VIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2957 del 30/03/2009 relativamente al Progetto: "INTERVENTI DI REINSERIMENTO DEI CANTIERI ESTRATTIVI EX EDELWEISS E VAGLI-BOMBETTA E DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CANTIERE ESTRATTIVO UMBRIA CARBONATI", localizzato nel Comune di Gualdo Tadino (PG), per una durata pari a quella del provvedimento di proroga

dell'autorizzazione da rilasciare da parte del Comune di Gualdo Tadino ai sensi delle normative vigenti in materia.

2. Di porre l'obbligo alla Ditta Cave Fabriano e Gualdo Srl (*già Ditta Cava Mancini di Socci Romana & C. S.a.s.*) di trasmettere al Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali:
 - copia del provvedimento comunale di proroga dell'Autorizzazione, entro trenta giorni dal rilascio della proroga stessa da parte del Comune di Gualdo Tadino;
 - comunicazione e copia degli atti relativi alla trasformazione societaria da "Ditta Cava Mancini di Socci Romana & C. S.a.s." a "Soc. Cave Fabriano e Gualdo Srl".
3. **Di disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente nel sito web della Giunta regionale.
4. **Di disporre** che dell'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento venga data comunicazione:
 - al richiedente Soc. Cave Fabriano e Gualdo Srl, con sede legale nel Comune di Castelletto, Via E. Curiel n. 6, loc. Stazione - 60030 (AN);
 - al Sindaco del Comune di Gualdo Tadino.
5. L'atto è immediatamente efficace

Perugia lì 30/11/2020

L'Istruttore
Federico Bazzurro
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/11/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Fabrizio Piergiovanni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/11/2020

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

